

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 10 del 3 gennaio 2019.

“Approvazione disegno di legge: <Abrogazione legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1>”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;


VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante: “Norme sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni, ed,

in particolare, l'articolo 8 rubricato “Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni”;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1, concernente: “Variazione di denominazione dei comuni termali”;

VISTO il disegno di legge: “Abrogazione legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1”, predisposto dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica (Allegato “A”);





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,


DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge:

“Abrogazione legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1” nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”.

Il Segretario

BUONISI
Buonisi



Il Presidente

MUSUMECI
Musumeci

MTC

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 03/01/2019 ALLIGATO A PAG. 1 di 2

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Disegno di legge "Abrogazione Legge 8 febbraio 2018, n. 1"

Articolo 1


"La legge regionale 8 febbraio 2018 n. 1 è abrogata".

Articolo 2

"1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

L'ASSESSORE



RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in esame si prefigge l'abrogazione della legge regionale n. 1 dell' 08 febbraio 2018, in considerazione della proposta di impugnazione per i rilievi di incostituzionalità espressi dall'Ufficio legislativo e legale del Ministro della Giustizia con parere n. 129 del 27/02/2018.

Com'è noto, la l.r. 8 febbraio 2018, n. 1 ha introdotto alcune modifiche all'articolo 8 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, disciplinando la procedura per il cambio di denominazione dei Comuni sui cui territori insistono insediamenti termali e prevedendo la possibilità di aggiungere alla denominazione originaria la parola "terme".

I rilievi di incostituzionalità espressi dall'Ufficio legislativo e legale del Ministro della Giustizia con la nota sopra specificata, si riferiscono in particolare al *comma 2 dell'art. 133 della Costituzione che al riguardo recita quanto segue: "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni o modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*.

Più in particolare, le disposizioni contenute nella precitata legge n. 1/2018, prevedendo una procedura in forza della quale, ai Comuni su cui insistono insediamenti e / o bacini termali, è consentita la variazione di denominazione previa deliberazione adottata del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza dei due terzi, successivamente sottoposta all'eventuale dissenso della popolazione, violerebbero il principio costituzionale che garantisce il coinvolgimento diretto della popolazione residente mediante referendum.

Nel merito, la norma, pur prevedendo una *diversa* forma di consultazione popolare, violerebbe il principio costituzionale sopra indicato in quanto, *l'eventuale e successivo dissenso* da parte della popolazione non garantirebbe la libertà di segretezza dell'opinione manifestata dagli aventi diritto; principi che possono essere esercitati e garantiti, esclusivamente attraverso la piena e diretta partecipazione elettiva.





IL SEGRETARIO

Buon...

Giova precisare che la legge che si intende abrogare, discendendo discende dal D.D.L. di iniziativa parlamentare n. 75/A , recante .“ *Variatione di denominazione dei comuni termali*”, è stata approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 14 del 31 gennaio 2018, senza alcun parere del Governo, rimessosi all'Aula.

Si precisa altresì che la proposta in esame mira alla cessazione della materia del contendere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Siciliana.

IL SEGRETARIO
GRASSO



IL SEGRETARIO

Buon.